

9. si rammarica delle difficoltà ripetutamente incontrate nelle procedure di discarico e dovute a una mancanza di cooperazione da parte del Consiglio; sottolinea che il Parlamento ha rifiutato il discarico al segretario generale del Consiglio per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012 per i motivi esposti nelle risoluzioni del 10 maggio 2011 ⁽¹⁾, 25 ottobre 2011 ⁽²⁾, 10 maggio 2012 ⁽³⁾, 23 ottobre 2012 ⁽⁴⁾, 17 aprile 2013 ⁽⁵⁾, 9 ottobre 2013 ⁽⁶⁾, 3 aprile 2014 ⁽⁷⁾ e 23 ottobre 2014 ⁽⁸⁾ e ha rinviato la propria decisione sul discarico al segretario generale del Consiglio per l'esercizio 2013 per i motivi esposti nella risoluzione del 29 aprile 2015 ⁽⁹⁾;
10. insiste sul fatto che un esercizio efficace di controllo di bilancio richiede che Parlamento e Consiglio cooperino, come precisato nella risoluzione del 29 aprile 2015; conferma che il Parlamento non è in grado di adottare una decisione informata sulla concessione del discarico;
11. ricorda al Consiglio il punto di vista della Commissione, espresso nella sua lettera del 23 gennaio 2014, secondo cui tutte le istituzioni partecipano pienamente al seguito da dare alle osservazioni formulate dal Parlamento nell'esercizio di discarico e che tutte le istituzioni dovrebbero cooperare per garantire il buon funzionamento della procedura di discarico;
12. osserva che nella lettera summenzionata la Commissione ha affermato che non avrebbe vigilato sull'esecuzione del bilancio delle altre istituzioni e che rispondere alle domande rivolte a un'altra istituzione avrebbe costituito una violazione dell'autonomia di quest'ultima nell'esecuzione della rispettiva sezione del bilancio;
13. deplora che il Consiglio continui a non dare risposta alle domande del Parlamento; rammenta le conclusioni del seminario del Parlamento sul proprio diritto di concedere il discarico al Consiglio, che si è tenuto il 27 settembre 2012 e in occasione del quale gli esperti giuridici e accademici hanno ampiamente convenuto sul diritto del Parlamento di essere informato; rinvia, a tale riguardo, all'articolo 15, paragrafo 3, terzo comma, TFUE, il quale stabilisce che ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori;
14. insiste sul fatto che la spesa del Consiglio deve essere controllata al pari di quella delle altre istituzioni e che gli elementi fondamentali di tale controllo sono stati esposti nelle risoluzioni di discarico degli anni scorsi;
15. sottolinea la prerogativa del Parlamento di concedere il discarico a norma degli articoli 316, 317 e 319 TFUE, in linea con l'attuale interpretazione e prassi, segnatamente di concedere il discarico per ogni titolo del bilancio preso singolarmente, al fine di garantire la trasparenza e la responsabilità democratica nei confronti dei contribuenti dell'Unione;
16. ritiene che la mancata presentazione da parte del Consiglio al Parlamento dei documenti richiesti comprometta innanzitutto il diritto di informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione e stia diventando un sintomo preoccupante di un certo deficit democratico in seno alle istituzioni dell'Unione;
17. ritiene che sia necessario prendere in considerazione diverse possibilità per l'aggiornamento delle regole sulla concessione del discarico stabilite dal TFUE;
18. ritiene che una buona cooperazione tra Parlamento, Consiglio europeo e Consiglio risultante da una procedura di dialogo aperto e formale possa costituire un segnale positivo da trasmettere ai cittadini dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 250 del 27.9.2011, pag. 25.

⁽²⁾ GUL 313 del 26.11.2011, pag. 13.

⁽³⁾ GUL 286 del 17.10.2012, pag. 23.

⁽⁴⁾ GUL 350 del 20.12.2012, pag. 71.

⁽⁵⁾ GUL 308 del 16.11.2013, pag. 22.

⁽⁶⁾ GUL 328 del 7.12.2013, pag. 97.

⁽⁷⁾ GUL 266 del 5.9.2014, pag. 26.

⁽⁸⁾ GUL 334 del 21.11.2014, pag. 95.

⁽⁹⁾ GUL 255 del 30.9.2015, pag. 22.

